



*Associazione Fai - Lavoratori Produttori
Agroalimentari e della Pesca
Friuli Venezia Giulia*
Via T. Ciconi 16 - 33100 Udine
☎ tel. 0432.246471 fax 0432.246470
e-mail assolata.fvg@cisf.it - C.F. 94134410300

STATUTO

Art. 1 - Denominazione : E' costituita la "ASSOCIAZIONE FAI - LAVORATORI PRODUTTORI AGROALIMENTARI (ASSO.LA.P.A.) - FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede a Udine , Via T.Ciconi, 16.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata.

Art. 2 - Obiettivo : L'Associazione, emanazione della Fai-Cisl, quale federazione di categoria di 2° livello, è costituita a livello nazionale e territoriale come strumento operativo della stessa per i fini associativi di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Finalità : L'Associazione ha le seguenti finalità:

- ❖ rappresentanza e tutela degli interessi economici, professionali e sociali delle figure miste, valorizzando le attività economiche autonome dei lavoratori;
- ❖ rappresentare, orientare e tutelare i giovani in cerca di occupazione o interessati a percorsi verso l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e della pesca;
- ❖ rappresentare il lavoro dipendente quando ha necessità di integrazioni con attività di produzione autonoma agricola e della pesca.
- ❖ assistere i concedenti nella stipula di contratti sulla base della Legge 203/92 di piccola colonia e compartecipazione;
- ❖ rappresentare e fornire le tutele individuali attraverso l'erogazione di servizi di assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione e in modo particolare con l'AGEA, e gli uffici erogatori regionali e provinciali.

Art. 4 - Scopo : L'ASSO.LA.P.A. ha in particolare i seguenti scopi:

- tutelare la dignità del lavoro misto dipendente - autonomo;
- organizzare la formazione e l'informazione e l'aggiornamento professionale;
- assistere e orientare nel mercato del lavoro;
- fornire assistenza legale, anche nelle fasi di conciliazione;
- elaborare programmi e progetti per lo sviluppo agro - alimentare – ambientale e della pesca finalizzati all'occupazione nell'ambito delle politiche europee, nazionale, regionali;
- realizzare attività di ricerca anche in convenzione con enti esterni specializzati;
- assistere, presso gli enti preposti a tutti i livelli, nelle richieste di tutela inerenti l'attività di produttore agricolo e della pesca.

Art. 5 - Raggiungimento finalità : Per il raggiungimento delle finalità e scopi, l'associazione ASSO.LA.P.A. si dota degli strumenti, strutture necessarie, collaborazioni necessarie a sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni, assistere gli associati nell'accesso alle provvidenze e servizi.

L'ASSO.LA.P.A. si avvale del CAA Tutela e Lavoro srl e di Centri servizi per l'assistenza tecnica ed amministrativa da fornire agli iscritti.

L'ASSO.LA.P.A. potrà avvalersi del sistema CAF/CISL .

Art. 6 - Iscrizione : L'Associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associativi volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Possono iscriversi alla ASSO.LA.P.A. tutti i lavoratori produttori operanti anche nelle attività agricole, e alimentari, operatori nel sistema agroalimentare nazionale ai sensi della Legge n.57/2001 e nel settore della pesca.

Possono anche iscriversi, professionisti, tecnici ed esperti che operano in regime di attività lavorativa mista con il comparto agricolo e della pesca.



ASSO

LAPA

*Associazione Fai - Lavoratori Produttori
Agroalimentari e della Pesca
Friuli Venezia Giulia*

Via T. Ciconi 16 - 33100 Udine

☎ tel. 0432.246471 fax 0432.246470

e-mail assolata.fvg@cisf.it - C.F. 94134410300

L'iscrizione è libera e volontaria e ha durata minima di un anno, ed avviene attraverso la richiesta di adesione sulla quale decide il Comitato Esecutivo e attraverso il versamento della quota associativa in forma certificata.

Il Regolamento allo Statuto precisa le norme di ammissione ed esclusione dei soci.

Tutti gli iscritti possono accedere alle cariche elettive ed esercitare il diritto di voto.

Art. 7 - Organi dell'Associazione : Sono organi dell'Associazione:

- il Congresso;
- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Il Congresso : E' l'organo massimo deliberante dell'Associazione ASSO.LA.P.A.; esso si riunisce ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

Il Congresso elegge i componenti dell'Assemblea, stabilendone il numero.

Fissa l'indirizzo generale dell'Associazione.

E' presieduto dal Segretario Generale della FAI corrispondente per livello e per territorio o da un suo delegato.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dal Congresso Regionale ed ove non previsto dai delegati eletti dai Congressi Territoriali.

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Territoriali.

Il Congresso Territoriale è costituito dai delegati eletti nelle assemblee pregressuali di Lega.

Le Assemblee pregressuali di Lega sono costituite da tutti gli associati in regola con la contribuzione sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il Regolamento allo Statuto stabilisce criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle relative deliberazioni, dei bilanci.

Art. 9 - L'Assemblea : E' formata da dieci componenti. Elegge nel suo seno il Comitato Esecutivo.

E' l'organo deliberante dell'Associazione fra un Congresso e l'altro, decide la definizione degli indirizzi del Congresso. Convoca il Congresso ordinario e straordinario. Approva i Bilanci.

Art. 10 - Il Comitato Esecutivo : Attua gli indirizzi dell'Assemblea. E' formato da 5 (cinque) membri di cui 4 (quattro) eletti dall'Assemblea e dal Segretario Generale della FAI o suo delegato, quale membro di diritto. E' l'organo di ordinaria amministrazione.

Determina la composizione della Presidenza che elegge nel suo seno.

Art. 11 - La Presidenza : Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, delle pubbliche autorità. E' titolare dei poteri di firma. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo e l'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente o svolge le funzioni a lui delegate.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci : E' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri : E' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 14 - Struttura organizzativa : L'Asso.la.p.a. si articola nelle seguenti strutture:

- a) Associazione Nazionale;
- b) Associazione Regionale;
- c) Associazione Territoriale, Provinciale o Interprovinciale;
- d) Leghe.



ASSO

LA.P.A.

*Associazione Fai - Lavoratori Produttori
Agroalimentari e della Pesca
Friuli Venezia Giulia*

Via T. Ciconi 16 - 33100 Udine

tel. 0432.246471 fax 0432.246470

e-mail assolata.fvg@cisf.it - C.F. 94134410300

Art. 15 – Leghe : Le leghe sono costituite con delibera dell'Assemblea della Associazione. Il responsabile di Lega è nominato con delibera del Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Art. 16 – Autonomia giuridica e amministrativa : L'Asso.la.p.a. Nazionale, le Asso.la.p.a regionali e la Asso.la.p.a. territoriali, provinciali o interprovinciali, sono autonome tra di loro dal punto di vista giuridico e amministrativo, in quanto strutture diverse, non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi Organizzazione ad esse aderente, salvo quanto fosse diversamente stabilito in virtù di norma di legge. A fronte di eventuali decisioni amministrative assunte da singoli dirigenti al di fuori degli orientamenti degli Organismi collegiali o comunque al di fuori delle regole decise, che comportino oneri alle strutture dirette, l'Asso.la.p.a. e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti sui responsabili di tali decisioni.

Art. 17 - Risorse : Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali degli iscritti, nonché da contributi volontari di singoli lavoratori, e da altre forme di contributi che abbiano caratteristiche di volontarietà espressamente finalizzati ed ascritti nel bilancio alla voce entrate. Sono altresì fonti di finanziamento risorse provenienti da sottoscrizioni, di volta in volta autorizzate dall'Esecutivo delle strutture che attivano la sottoscrizione e dalla Presidenza nazionale, donazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e dalle attività di servizio agli associati. Sia nel caso di sottoscrizioni che di contributo individuale volontario, dovrà essere rilasciata ricevuta all'interessato.

I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non danno luogo a nessuna rivalutazione.

L'Associazione e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,riserve o capitale,durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

L'Assemblea approva annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Art. 18- Decadenza : La decadenza della qualità di iscritto cessa per delibera dell'Esecutivo per atti individuali contrari a principi e norme di Statuto.

Art. 19 - Modifiche Statutarie : Il presente Statuto è approvato dal Congresso. L'Assemblea nazionale ha il potere di modificare lo Statuto.

Art. 20- Regolamento di attuazione : Le delibere dell'Esecutivo, quando di carattere generale costituiscono norme regolamentari.

Art. 21- Scioglimento : L'Assemblea, con deliberazione dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e riconoscere il residuo patrimonio in base all'art. 17, 4° comma.

Lo scioglimento può anche essere promosso con delibera della Segreteria nazionale della Fai.

Art. 22 - Disposizioni : In forza del particolare legame federativo tra la FAI e ASSO.LA.P.A., la Segreteria nazionale della FAI può disporre iniziative ispettive, amministrative o organizzative, sull'Associazione ASSO.LA.P.A..

Su adeguata istruttoria può disporre il commissariamento della ASSO.LA.P.A. avviando in contemporanea il ripristino della democrazia interna."

--=00o=--